

- c) per i servizi di cui al comma 37, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un un'interfaccia digitale.”;
- f) al comma 41, le parole: “in ciascun trimestre” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso dell’anno solare”;
- g) il comma 42 è sostituito dal seguente:
“42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.”;
- h) al comma 43, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
“I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali.”;
- i) dopo il comma 44 è inserito il seguente:
“44.bis. I soggetti passivi dell’imposta tengono un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter. L’informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l’importo riscosso in una valuta diversa dall’euro e l’importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall’euro sono convertite applicando l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.”;
- l) il comma 45 è abrogato;
- m) il comma 47 è sostituito dal seguente:
“47. Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.”;
- n) dopo il comma 49 è inserito il seguente:
“49.bis. I commi da 35 a 49 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati al momento di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.”.

Art. 85

(Tracciabilità delle detrazioni)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Art. 86

(Analisi di rischio)

1. In considerazione dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione, per le attività di analisi del rischio di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all’utilizzo delle informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari, di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 11, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’Agenzia delle entrate, previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a



controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. All'art. 2-undecies, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole "in materia di riciclaggio" sono aggiunte le parole "e alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale".

3. Per le stesse finalità, la Guardia di Finanza utilizza le informazioni contenute nell'"Archivio dei rapporti finanziari", con le medesime modalità indicate al comma 1.

Titolo IV **Ulteriori disposizioni fiscali**

Art. 87

(Modifiche in materia di imposte indirette)

1. La nota all'articolo 19 (Certificati e atti stragiudiziali di organi giurisdizionali) dell'Allegato A - Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) è modificata come segue: 1. I certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale sono soggetti al pagamento di euro 2,40 a foglio.

Art. 88

(Regime forfetario)

1. I commi da 17 a 22, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente: "54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.";

b) al comma 55 le parole "comma 54" sono sostituite dalle seguenti: "comma 54, lettera a)";

c) al comma 56, le parole: "del requisito" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti";

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.";

e) al comma 71 le parole: "il requisito" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle condizioni";

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno.";

2) al terzo periodo, le parole: "la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle condizioni";

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: "75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: "la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "taluna delle condizioni";

